

PARERE DELLA PRIMA COMMISSIONE PERMANENTE

***(Affari Costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio
e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato
e della Pubblica Amministrazione)***

Roma, 23 luglio 2013

Sul disegno di legge:

(890) Conversione in legge del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, recante primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, considerando che le disposizioni ivi previste riguardano le materie "sistema tributario e contabile dello Stato", "previdenza sociale", "coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale", riconducibili tutte alla competenza esclusiva dello Stato (articolo 117, comma secondo, lettere *e*), *o*) e *r*), della Costituzione), nonché la materia "tutela del lavoro", riconducibile alla potestà legislativa concorrente tra lo Stato e le Regioni (articolo 117, terzo comma, della Costituzione), esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, a condizione che: *a*) sia soppresso il comma 17 dell'articolo 1, dal momento che la disposizione, nell'escludere che la decisione regionale in materia di incentivi possa prevedere requisiti aggiuntivi rispetto a quanto già previsto dalla norma statale, è suscettibile di comprimere l'ambito di intervento riservato, in materia, alla competenza regionale; *b*) sia soppresso il comma 4 dell'articolo 2, in quanto la disposizione ivi prevista, incidendo in misura diretta sulla materia dei tirocini formativi, viola la competenza legislativa residuale delle Regioni, di cui all'articolo 117, quarto comma, della Costituzione; *c*) all'articolo 2, commi 7 e 14, i decreti ivi previsti siano adottati previo coinvolgimento della Conferenza Stato-Regioni.

Sen. MIGLIAVACCA
Estensore del parere

All'Onorevole Presidente
del Senato della Repubblica
S E D E